



COMUNE DI ANELA

Provincia di Sassari

Via Roma, 65 - 07010 Anela (SS) | P.I. e C.F. 00237220900
Tel. 079/7990046 | comune.anela.ss.it | protocolloanela@legpec.it

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

Atto n. 29 del 20/07/2022	Oggetto: Autorizzazione all'utilizzo da parte del Comune di Uras della graduatoria del concorso pubblico per l'assunzione a tempo pieno ed indeterminato di un Istruttore Direttivo Amministrativo categoria D, posizione economica D1.
--	--

L'anno **duemilaventidue** il giorno **venti** del mese di **luglio** alle ore **18:15** in videoconferenza, convocata regolarmente, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori

Ruolo	Nominativo	Presente	Assente
Sindaco	NURRA GIANGIUSEPPE	Si	
Vicesindaco	MAMELI PIETRO ANGELO	Si	
Assessore	NASONE PASQUALE	Si	
Assessore	NASONE ROBERTO		Si

Presenti: **3**

Assenti: **1**

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma 4, lettera a) del D. Lgs.vo n. 267/2000) il Segretario Comunale **Ara Antonio**.

Constatata la legalità della seduta per il numero degli intervenuti, assume la presidenza **Dott. Giangiuseppe Nurra** nella sua qualità di Sindaco, che dichiara aperta la riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che, con nota acquisita al protocollo di questo Ente. n. 2907 del 30.06.2022, il Comune di Uras ha richiesto l'autorizzazione all'utilizzo della graduatoria del concorso pubblico indetto dal Comune di Anela per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di un Istruttore Direttivo Amministrativo categoria D, posizione economica D1;

Vista la determinazione del Responsabile dell'Area Amministrativa del Comune di Anela n. 383 del 15.10.2021 con la quale è stata approvata la graduatoria finale del concorso pubblico per la copertura di un Istruttore Direttivo Amministrativo categoria D1 e si è provveduto alla nomina del vincitore;

Rilevato che il Comune di Anela, con Determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo n. 423 del 06.11.2021 e successiva stipula del contratto individuale di lavoro, ha provveduto ad assumere a tempo pieno e indeterminato il primo candidato idoneo in graduatoria con decorrenza 15.11.2021;

Quantificata in € 13.000,00 la spesa sostenuta dal Comune di Anela per l'espletamento della procedura concorsuale in oggetto;

Dato atto che con nota n. 3094 del 13/07/2022 l'Ente in intestazione:

- ha comunicato la propria disponibilità a stipulare un accordo con il Comune di Uras finalizzato all'utilizzo della predetta graduatoria;
- ha trasmesso in allegato la predetta determinazione n. 383 del 15.10.2021, unitamente ai contatti dei candidati risultati idonei e la bozza di convenzione;
- come previsto nella bozza di convenzione l'Ente utilizzatore con la sua stipula, si impegna a corrispondere la somma di € 3.000,00 a titolo di parziale rimborso forfettario delle spese sostenute per la predisposizione degli atti, lo svolgimento del procedimento concorsuale e la formazione della graduatoria;

Vista la nota acquisita al protocollo di questo Ente. n. 3167 del 15.07.2022, con la quale il Comune di Uras:

- ha richiesto l'autorizzazione all'utilizzo della graduatoria citata con l'approvazione dello schema di convenzione, per la successiva approvazione da parte della Giunta Comunale del Comune di Uras;
- ha richiesto che venga resa la precisazione, stabilita del proprio Regolamento Comunale approvato per l'utilizzo di graduatorie approvate da altri Enti e precisamente "se sia stato impugnato/proposto ricorso concluso o pendente, o se siano decaduti i termini senza che sia stato proposto alcun ricorso. Il solo avvio della procedura di impugnazione avverso la graduatoria del concorso costituisce motivo di diniego al consenso";
- ha comunicato che nulla osta alla corresponsione da parte del Comune di Uras della somma di € 3.000,00, a titolo di parziale rimborso forfettario delle spese sostenute per la predisposizione degli atti, lo svolgimento del procedimento concorsuale e la formazione della graduatoria, trattandosi di ipotesi di rimborso previsto all'art. 2 del Regolamento Comunale approvato con Deliberazione G.M. n. 20 del 14/03/2022 nonché, somma già stanziata nel Bilancio Annualità 2022, al cap. 1150 "Spese per concorsi a posti vacanti in organico";

Accertato che, come stabilito all'art. 5 del Regolamento Comunale approvato con Deliberazione G.M. del Comune di Uras n. 20 del 14/03/2022, sono decaduti i termini senza che sia stato proposto alcun ricorso alla Determinazione del Responsabile dell'Area Amministrativa del Comune di Anela n. 383 del 15.10.2021;

Richiamati:

- l'art. 9 della Legge n. 3 del 16/1/2003 prevede che le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti pubblici non economici possono ricoprire i posti disponibili, nei limiti della propria dotazione organica, utilizzando gli idonei delle graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni del medesimo comparto di contrattazione, con le modalità indicate in specifico Regolamento;
- l'art. 3, comma 61 della Legge 24/12/2003 n. 350 prevede che “In attesa dell'emanazione del regolamento di cui all'articolo 9 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, le amministrazioni pubbliche ivi contemplate, nel rispetto delle limitazioni e delle procedure di cui ai commi da 53 a 71, possono effettuare assunzioni anche utilizzando le graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni, previo accordo tra le amministrazioni interessate”;
- la pronuncia della Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per l'Umbria - deliberazione n. 124/2013 - nella quale viene indicata la possibilità di utilizzare le graduatorie di altre Amministrazioni pubbliche anche se non è stata sottoscritta una intesa preventiva rispetto all'indizione del concorso o all'approvazione della graduatoria;
- la sentenza n. 01110/2014 del TAR Puglia, che aderendo alla posizione espressa dal Dipartimento della Funzione Pubblica, nonché all'orientamento del Giudice Amministrativo (TAR Basilicata, sentenza n. 574/2011) e del Giudice Contabile (deliberazione n.124/2013 della Sezione Regionale della corte dei Conti Umbria) ha confermato che l'accordo tra le amministrazioni possa intervenire anche dopo l'approvazione della graduatoria;
- la pronuncia della Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per il Veneto - deliberazione n. 290/2019 – che, in merito all'individuazione del momento in cui è possibile effettuare l'accordo per l'utilizzo di una graduatoria di un altro ente e sulla procedura per la relativa approvazione, ritiene sufficiente che l'accordo per l'utilizzo di una graduatoria di un altro ente intervenga prima dell'utilizzazione della stessa (e non necessariamente prima di bandire il concorso o di formalizzare la graduatoria);

Visti:

- l'art. 1, comma 361, della Legge n. 145/2018, n. 145, modificato dall'art. 14-ter, comma 1 del D.L. n. 4/2019, convertito in l. n. 26/2019, secondo cui: “Fermo quanto previsto dall'articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo sono utilizzate esclusivamente per la copertura dei posti messi a concorso nonché di quelli che si rendono disponibili, entro i limiti di efficacia temporale delle graduatorie medesime, fermo restando il numero dei posti banditi e nel rispetto dell'ordine di merito, in conseguenza della mancata costituzione o dell'avvenuta estinzione del rapporto di lavoro con i candidati dichiarati vincitori...omissis.....”
- l'art. 1, comma 365, della citata Legge n. 145/2018, n. 145, così come modificato dall'art. 9-bis, comma 1, lett. a), D.L. 14/12/2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11/02/2019, n. 12, il quale prevede che “*La previsione di cui al comma 361 si applica alle graduatorie delle procedure concorsuali bandite successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge... omissis.....*”;
- l'art. 1, comma 363, della citata Legge n. 145/2018, n. 145, che ha abrogato, con decorrenza dal 01/01/2019 il comma 3-ter dell'art. 4 del D.L. n. 101/2013, che stabiliva la possibilità per i vincitori e gli idonei delle graduatorie, l'applicazione dell'art. 3, comma 61, terzo periodo della Legge n. 350/2003;

Visto il comma 148, art. 1, della L. n. 160 del 27/12/2019 che testualmente recita: *"I commi da 361 a 362-ter e il comma 365 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono abrogati"*, di fatto abrogando le disposizioni che consentivano l'utilizzo delle graduatorie dei concorsi pubblici, banditi dal 1° gennaio 2019, solamente per la copertura dei posti messi a concorso, escludendone lo scorrimento sia da parte dello stesso Ente che di altri Enti, ripristinando di fatto la possibilità di poter scorrere le graduatorie concorsuali per la copertura di posti vacanti durante la durata della stessa;

Ravvisato che tale procedura risponde anche all'esigenza di semplificare l'assunzione dei dipendenti nelle pubbliche amministrazioni e di razionalizzare la gestione del personale dei singoli enti, rendendo più efficiente, efficace ed economica l'azione amministrativa;

Atteso che, allo scopo, si rende altresì, necessario provvedere all'approvazione dello schema di accordo tra le amministrazioni, redatto in conformità all'art. 15 della legge n. 241/1990, all'art. 3, comma 61 della legge n. 350/2003 e all'art. 36 del D.Lgs. n. 165/2001, da sottoscrivere congiuntamente, al fine di consentire all'Ente utilizzatore la stipula di contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, con il primo candidato idoneo non vincitore disponibile nella graduatoria;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» e successive modificazioni;

Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il vigente «Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi»;

Visti i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro per il comparto regioni – autonomie locali; tutto ciò premesso

Con votazione unanime favorevole legalmente resa,

DELIBERA

1. di autorizzare l'utilizzo da parte del Comune di Uras della graduatoria del concorso pubblico per la copertura a tempo pieno e indeterminato di un Istruttore Direttivo Amministrativo categoria D, posizione economica D1, approvata con Determinazione del Responsabile dell'Area Amministrativa n. 383 del 15.10.2021;
2. di approvare lo schema di accordo con il Comune di Uras per l'utilizzo da parte dell'Ente medesimo della graduatoria in argomento;
3. di dare mandato al Sindaco e agli uffici preposti di procedere con gli atti e le attività conseguenti alla presente.

Inoltre, stante l'urgenza di procedere, con separata votazione unanime favorevole legalmente resa

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/00.

Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.

Sindaco Dott. Giangiuseppe Nurra	Segretario Comunale Ara Antonio
--	---

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)

VISTA la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime parere **Favorevole**.

Anela, 21/07/2022

Il Responsabile del Servizio
NURRA GIANGIUSEPPE

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)

VISTA la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime parere **Favorevole**.

Anela, 21/07/2022

Il Responsabile del Servizio Finanziario
NURRA GIANGIUSEPPE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

CERTIFICA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data **20/07/2022** perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).

Anela, 10/08/2022

Segretario Comunale
f.to Ara Antonio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il Segretario Comunale

ATTESTA

che copia della presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio on-line del Comune per rimanervi 15 giorni consecutivi a partire dal **10/08/2022** (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000)

Anela, 10/08/2022

Segretario Comunale
Ara Antonio

ATTESTAZIONE DI COPIA CONFORME

È copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Anela, lì _____

Il Responsabile del Servizio